



2016/0404(COD)

23.6.2017

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni
(COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Andreas Schwab

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	40

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0822),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 53, paragrafo 1, e 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0012/2017),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Bundestag tedesco, dal Bundesrat tedesco, dall'Assemblea nazionale francese, dal Senato francese e dal Consiglio federale austriaco, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica (A8-0000/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) In assenza nel diritto dell'Unione di specifiche disposizioni di armonizzazione dei requisiti per l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, è **prerogativa degli** Stati membri decidere se e come regolamentare una professione nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Emendamento

(2) In assenza nel diritto dell'Unione di specifiche disposizioni di armonizzazione dei requisiti per l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, **spetta agli** Stati membri decidere se e come regolamentare una professione nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che spetta agli Stati membri regolamentare le professioni, se non sono armonizzate a livello UE. La regolamentazione delle professioni è una competenza condivisa secondo il trattato e il legislatore dell'UE ha già armonizzato molte attività economiche a livello di Unione (architetti, revisori contabili, mediatori di assicurazione, ecc.).

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I risultati del processo di valutazione reciproca hanno messo in evidenza la mancanza di chiarezza per quanto riguarda i criteri che **le autorità nazionali competenti** devono utilizzare nella valutazione della proporzionalità dei requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, nonché una disomogeneità dell'esame di tali provvedimenti a tutti i livelli di regolamentazione. Per impedire la frammentazione del mercato interno ed eliminare gli ostacoli all'accesso ad alcune attività di lavoro subordinato o autonomo e all'esercizio di queste, è pertanto necessario definire un approccio comune a livello

Emendamento

(5) I risultati del processo di valutazione reciproca hanno messo in evidenza la mancanza di chiarezza per quanto riguarda i criteri che **gli Stati membri** devono utilizzare nella valutazione della proporzionalità dei requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, nonché una disomogeneità dell'esame di tali provvedimenti a tutti i livelli di regolamentazione. Per impedire la frammentazione del mercato interno ed eliminare gli ostacoli all'accesso ad alcune attività di lavoro subordinato o autonomo e all'esercizio di queste, è pertanto necessario definire un approccio comune a livello

dell'Unione per evitare l'adozione di provvedimenti sproporzionati.

dell'Unione per evitare l'adozione di provvedimenti sproporzionati.

Or. en

Motivazione

Onde evitare contraddizioni con il termine "autorità competente" della direttiva 2005/36/CE, è opportuno permettere agli Stati membri di decidere autonomamente in merito alle autorità competenti.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Le attività considerate dalla presente direttiva dovrebbero riguardare le professioni regolamentate che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE. La presente direttiva dovrebbe essere applicata in aggiunta alla direttiva 2005/36/CE, fatte salve le altre disposizioni definite in altri atti dell'Unione per quanto riguarda l'accesso a una determinata professione regolamentata e il suo esercizio.

Emendamento

(7) Le attività considerate dalla presente direttiva dovrebbero riguardare le professioni regolamentate che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE. La presente direttiva dovrebbe essere applicata in aggiunta alla direttiva 2005/36/CE, fatte salve le altre disposizioni definite in altri atti dell'Unione per quanto riguarda l'accesso a una determinata professione regolamentata e il suo esercizio. ***Sebbene la regolamentazione delle professioni che forniscono servizi di assistenza sanitaria, consistenti in attività volte a valutare, mantenere o ripristinare le condizioni di salute dei pazienti resti soggetta, ai sensi dell'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE, al rispetto del principio di proporzionalità, essa dovrebbe essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva. Per quanto riguarda la tutela della salute pubblica, andrebbe sottolineato che la salute e la vita delle persone occupano il primo posto tra gli interessi tutelati dal trattato e che spetta agli Stati membri decidere il livello di protezione che desiderano garantire alla sanità pubblica e il modo con cui intendono conseguire tale obiettivo. In tale contesto, pur rispettando le condizioni minime di formazione di cui alla direttiva 2005/36/CE per determinate***

professioni, gli Stati membri hanno un certo margine di valutazione entro il quale possono stabilire l'intensità della regolamentazione delle professioni, a condizione che la regolamentazione sia giustificata dalla tutela della salute pubblica e contribuisca a garantire l'accesso all'assistenza sanitaria, riconosciuto come diritto fondamentale dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare l'accesso dei cittadini a un'assistenza sanitaria efficiente, sicura e di qualità sul proprio territorio.

Or. en

Motivazione

Onde garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intera proposta, è necessario concentrarsi sui nuovi obblighi in settori diversi dall'assistenza sanitaria, assicurando che quest'ultima continui ad essere soggetta al rispetto dell'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Se i requisiti relativi all'accesso a o all'esercizio di una determinata professione sono armonizzati a livello dell'UE, gli Stati membri dovrebbero evitare la sovraregolamentazione, consistente nell'estendere indebitamente il campo di applicazione degli atti dell'Unione o nell'introduzione di un numero eccessivo di norme, procedure amministrative, tasse o sanzioni, in particolare se si accumulano a livello nazionale, regionale o locale, oltre lo stretto necessario per il conseguimento dell'obiettivo perseguito.

Or. en

Motivazione

Le pratiche di sovraregolamentazione, che creano ulteriori oneri per i cittadini e le aziende, dovrebbero essere esplicitamente affrontate, dato che gli Stati membri spesso sovraregolamentano determinati settori o estendono i requisiti armonizzati ad attività che non rientrano nel relativo atto dell'UE.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) La presente direttiva dovrebbe far salve le norme degli Stati membri sull'organizzazione o il contenuto della formazione professionale e in particolare non dovrebbe riguardare le norme inerenti alla possibilità per gli Stati membri di delegare alle organizzazioni professionali il potere di organizzare o supervisionare la formazione professionale. Tuttavia, se il periodo di istruzione o formazione professionale comprende attività remunerate, occorre garantire la libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che le norme riguardanti la formazione professionale rimangono di competenza degli Stati membri, soprattutto riguardo alla possibilità di delegare tale compito alle organizzazioni professionali. Tuttavia, secondo la giurisprudenza consolidata, se tali attività sono remunerate occorre garantire la libertà di circolazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso alla formazione professionale (causa C-313/01 Morgenbesser).

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Gli Stati membri dovrebbero poter

(8) Gli Stati membri dovrebbero poter

contare su un quadro normativo comune basato su concetti giuridici chiaramente definiti concernenti le diverse modalità di regolamentazione di una professione nell'Unione. Esistono diverse modalità di regolamentazione di una professione, ad esempio riservando l'accesso a una determinata attività o il suo esercizio ai titolari di una qualifica professionale. ***Le disposizioni nazionali possono disciplinare anche*** una delle modalità di esercizio di una professione tramite la definizione delle condizioni per l'uso dei titoli professionali.

contare su un quadro normativo comune basato su concetti giuridici chiaramente definiti concernenti le diverse modalità di regolamentazione di una professione nell'Unione. Esistono diverse modalità di regolamentazione di una professione, ad esempio riservando l'accesso a una determinata attività o il suo esercizio ai titolari di una qualifica professionale. ***Gli Stati membri dovrebbero anche poter adottare requisiti nazionali che regolamentano*** una delle modalità di esercizio di una professione tramite la definizione delle condizioni per l'uso dei titoli professionali ***o imponendo requisiti di qualifica soltanto ai lavoratori autonomi, ai professionisti dipendenti, ai dirigenti o ai rappresentanti legali di imprese, soprattutto laddove l'attività sia esercitata da società professionali.***

Or. en

Motivazione

La direttiva 2005/36/CE include soltanto un esempio in cui una modalità di esercizio di una professione è regolamentata, ossia il titolo professionale protetto. È pertanto necessario chiarire in un considerando che vi sono altre forme di regolamentazione, come l'imposizione di requisiti di qualifica soltanto ai dirigenti o ai rappresentanti legali di un'azienda, meno restrittive rispetto all'imposizione di tale requisito a qualsiasi persona che esercita la professione mediante attività riservate.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'onere della prova della motivazione e della proporzionalità incombe agli Stati membri. Le motivazioni a supporto di una regolamentazione che possono essere adottate da uno Stato membro dovrebbero essere corredate di un'analisi ***dell'idoneità e*** della proporzionalità del provvedimento adottato da tale ***paese***, nonché di precisi elementi

Emendamento

(9) L'onere della prova della motivazione e della proporzionalità incombe agli Stati membri. Le motivazioni a supporto di una regolamentazione che possono essere adottate da uno Stato membro dovrebbero essere corredate di un'analisi della proporzionalità del provvedimento adottato da tale ***Stato membro***, nonché di precisi elementi suffraganti le argomentazioni. ***Sebbene uno***

suffraganti le argomentazioni.

Stato membro non debba essere necessariamente in grado di produrre uno studio specifico o precisi elementi o materiali suffraganti la proporzionalità di tale misura prima della sua adozione, esso dovrebbe condurre un'analisi oggettiva e dettagliata in grado di dimostrare, sulla base di prove coerenti, che sussistono rischi reali per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, alla luce delle circostanze specifiche in detto Stato membro.

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire le modalità di dimostrazione della proporzionalità dei provvedimenti nazionali consentendo una ragionevole libertà di manovra agli Stati membri ed evitando ulteriori oneri. Sebbene gli Stati membri non debbano essere costretti a produrre elementi suffraganti specifici, come studi (cfr. causa C-316/07), essi dovrebbero fornire prove dettagliate, in modo che il rischio sia misurato non in base a congetture generiche ma sulla base di una ricerca specifica (cfr. causa C-148/15 Deutsche Parkinson).

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno verificare ***periodicamente*** la proporzionalità ***delle disposizioni*** che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, con una frequenza appropriata alla regolamentazione in questione. Un riesame della proporzionalità della restrittività di una legislazione nazionale nel campo delle professioni regolamentate dovrebbe essere basato non solo sull'obiettivo di tale normativa al momento della sua adozione, ma anche sugli effetti della normativa valutati dopo la sua adozione. La valutazione della proporzionalità della legislazione nazionale dovrebbe essere basata sugli sviluppi sopravvenuti nel settore successivamente all'adozione della

Emendamento

(10) È opportuno verificare la proporzionalità ***dei requisiti*** che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, con una frequenza appropriata alla regolamentazione in questione. Un riesame della proporzionalità della restrittività di una legislazione nazionale nel campo delle professioni regolamentate dovrebbe essere basato non solo sull'obiettivo di tale normativa al momento della sua adozione, ma anche sugli effetti della normativa valutati dopo la sua adozione. La valutazione della proporzionalità della legislazione nazionale dovrebbe essere basata sugli sviluppi sopravvenuti nel settore ***delle professioni regolamentate*** successivamente

legislazione.

all'adozione della legislazione.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Gli Stati membri dovrebbero procedere a valutazioni della proporzionalità in modo obiettivo e indipendente, anche nel caso in cui una professione sia regolamentata in via indiretta, mediante l'attribuzione del potere regolamentare a un determinato organismo professionale. In particolare, sebbene la valutazione da parte delle autorità locali, degli organismi di regolamentazione o delle organizzazioni professionali potrebbe in certi casi, a motivo della loro maggiore vicinanza alle condizioni locali e delle loro conoscenze specialistiche, metterli in condizione di individuare il modo migliore per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico, sono giustificati i timori nel caso in cui la scelta politica effettuata da tali autorità o organismi arrechi benefici agli operatori esistenti a scapito dei nuovi interessati a entrare nel mercato.

Emendamento

(11) Gli Stati membri dovrebbero procedere a valutazioni della proporzionalità in modo obiettivo e indipendente, anche nel caso in cui una professione sia regolamentata in via indiretta, mediante l'attribuzione del potere regolamentare a un determinato organismo professionale. ***La valutazione potrebbe includere il parere di un organismo indipendente incaricato dagli Stati membri interessati di formulare tale parere.*** In particolare, sebbene la valutazione da parte delle autorità locali, degli organismi di regolamentazione o delle organizzazioni professionali potrebbe in certi casi, a motivo della loro maggiore vicinanza alle condizioni locali e delle loro conoscenze specialistiche, metterli in condizione di individuare il modo migliore per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico, sono giustificati i timori nel caso in cui la scelta politica effettuata da tali autorità o organismi arrechi benefici agli operatori esistenti a scapito dei nuovi interessati a entrare nel mercato.

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità e autonomia istituzionale nel decidere se coinvolgere organismi indipendenti nella valutazione della legislazione, senza dover necessariamente creare nuove strutture.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Come confermato dalla giurisprudenza costante, dovrebbe essere proibita qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o la residenza derivante da disposizioni legislative nazionali che limitano la libertà di stabilimento. Nell'introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali disposizioni siano basate su criteri non discriminatori e obiettivi, noti in anticipo.

Or. en

Motivazione

Anche la non discriminazione dovrebbe esser presa in considerazione, come già previsto dalla giurisprudenza consolidata e dall'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Qualora l'accesso *a determinate* attività di lavoro subordinato o autonomo e l'esercizio di tali attività siano subordinati al rispetto di *determinate disposizioni relative* a specifiche qualifiche professionali, stabilite direttamente o indirettamente dagli Stati membri, è necessario garantire che tali *disposizioni* siano *giustificate* da motivi di interesse pubblico, come quelli ai sensi del trattato, vale a dire di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti come tali dalla giurisprudenza

(12) Qualora l'accesso *ad* attività di lavoro subordinato o autonomo e l'esercizio di tali attività siano subordinati al rispetto di *determinati requisiti relativi* a specifiche qualifiche professionali, stabilite direttamente o indirettamente dagli Stati membri, è necessario garantire che tali *requisiti* siano *giustificati* da motivi di interesse pubblico, come quelli ai sensi del trattato, vale a dire di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. È

della Corte di giustizia. È **importante garantire che i motivi di interesse pubblico siano adeguatamente individuati al fine di determinare l'intensità della regolamentazione. Ad esempio, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica, gli Stati membri dovrebbero godere di un margine di discrezionalità per decidere il livello di protezione della salute pubblica che desiderano garantire e il modo in cui tale protezione deve essere assicurata.** È altresì necessario chiarire che, tra i motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti dalla Corte di giustizia, figurano il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; la tutela della buona amministrazione della giustizia; l'equità delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali; la sicurezza stradale; la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano; la salute degli animali; la proprietà intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. Secondo una costante giurisprudenza, ragioni di ordine puramente economico, **aventi essenzialmente scopi protezionistici**, come pure i motivi puramente amministrativi, quali lo svolgimento di controlli o la raccolta di dati statistici, non possono configurarsi come un motivo imperativo di interesse generale.

altresì necessario chiarire che, tra i motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti dalla Corte di giustizia, figurano **i seguenti**: il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; la tutela della buona amministrazione della giustizia; **la garanzia dell'equità delle transazioni commerciali**; la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali; la sicurezza stradale; **la garanzia della qualità del lavoro artigianale**; **la ricerca e lo sviluppo**; la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano; la salute degli animali; la proprietà intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. Secondo una costante giurisprudenza, ragioni di ordine puramente economico, **come la promozione dell'economia nazionale a scapito delle libertà fondamentali**, come pure i motivi puramente amministrativi, quali lo svolgimento di controlli o la raccolta di dati statistici, non possono configurarsi come un motivo imperativo di interesse generale. È **importante garantire che i motivi di interesse pubblico siano adeguatamente individuati al fine di determinare il livello appropriato di regolamentazione. Ad esempio, laddove i rischi per i motivi di interesse pubblico aumentino, gli Stati membri dovrebbero avere un certo margine di valutazione entro il quale possono stabilire il grado di protezione che desiderano assicurare e, se del caso, inasprire la regolamentazione vigente. Il fatto che uno Stato membro imponga norme meno severe rispetto a un altro Stato membro non significa che le norme di quest'ultimo siano sproporzionate e dunque incompatibili con il diritto dell'Unione.**

Or. en

Motivazione

L'elenco dei motivi imperativi dovrebbe essere integrato da due ulteriori motivi, identificati dalla Corte di giustizia. Inoltre, poiché il principio di proporzionalità è bidirezionale, è importante chiarire che gli Stati membri possono adottare le misure necessarie e inasprire la regolamentazione qualora i rischi per i motivi di pubblico interesse aumentino.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Se uno Stato membro intende regolamentare una professione o modificare le norme in vigore, va tenuto conto della natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare dei rischi per i consumatori, i professionisti o terzi. Occorre prendere in considerazione anche il fatto che, nell'ambito dei servizi professionali, si osserva in genere un'asimmetria informativa tra i consumatori e i professionisti. I professionisti possiedono un elevato livello di conoscenze tecniche che i consumatori potrebbero non avere: risulta pertanto difficile per questi ultimi valutare la qualità dei servizi loro prestati.

Emendamento

(13) Se uno Stato membro intende regolamentare una professione o modificare le norme in vigore, va tenuto conto della natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare dei rischi per i consumatori, i professionisti o terzi. Occorre prendere in considerazione anche il fatto che, nell'ambito dei servizi professionali, si osserva in genere un'asimmetria informativa tra i consumatori e i professionisti. I professionisti possiedono un elevato livello di conoscenze tecniche che i consumatori potrebbero non avere: risulta pertanto difficile per questi ultimi valutare la qualità dei servizi loro prestati. ***Gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri di proporzionalità stabiliti dalla presente direttiva all'atto di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o modificano quelle esistenti, nella misura in cui tali criteri sono rilevanti per una determinata professione. La portata della valutazione dovrebbe essere proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione introdotta e dovrebbe prendere in considerazione il contesto regolamentare nella sua interezza per una certa professione regolamentata.***

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per soddisfare il requisito della proporzionalità, i provvedimenti dovrebbero essere idonei a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito. Un provvedimento dovrebbe essere considerato idoneo a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito soltanto se risponde realmente all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico, ad esempio allorché rischi analoghi connessi a talune attività sono affrontati in maniera comparabile e le eventuali deroghe alle restrizioni in questione sono applicate conformemente all'obiettivo dichiarato. Il provvedimento nazionale dovrebbe inoltre contribuire al conseguimento dell'obiettivo perseguito: di conseguenza, se non ha alcun effetto sul motivo di giustificazione, esso non dovrebbe essere considerato idoneo.

Emendamento

(14) Per soddisfare il requisito della proporzionalità, i provvedimenti dovrebbero essere idonei a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito. Un provvedimento dovrebbe essere considerato idoneo a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito soltanto se risponde realmente all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico, ad esempio allorché rischi analoghi connessi a talune attività sono affrontati in maniera comparabile e le eventuali deroghe alle restrizioni in questione sono applicate conformemente all'obiettivo dichiarato. Il provvedimento nazionale dovrebbe inoltre contribuire *efficacemente* al conseguimento dell'obiettivo perseguito: di conseguenza, se non ha alcun effetto sul motivo di giustificazione, esso non dovrebbe essere considerato idoneo.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Nel caso in cui uno Stato membro regolamenti una professione, è opportuno tener conto del fatto che gli sviluppi tecnologici possono ridurre l'asimmetria informativa tra consumatori e professionisti. In considerazione della rapidità dell'evoluzione tecnica e dei progressi scientifici, gli aggiornamenti dei requisiti di accesso possono rivestire particolare importanza per diverse professioni.

Emendamento

(17) ***La presente direttiva promuove il progresso scientifico e tecnologico.*** Nel caso in cui uno Stato membro regolamenti una professione, è opportuno tener conto del fatto che gli sviluppi tecnologici possono ridurre ***o accrescere*** l'asimmetria informativa tra consumatori e professionisti. In considerazione della rapidità dell'evoluzione tecnica e dei progressi scientifici, gli aggiornamenti dei requisiti di accesso possono rivestire particolare importanza per diverse

professioni. **Laddove gli sviluppi tecnologici comportino un rischio elevato per gli obiettivi di interesse pubblico, spetta agli Stati membri, se del caso, assicurare una regolamentazione più stringente che incoraggi i professionisti a stare al passo con lo sviluppo tecnico e scientifico.**

Or. en

Motivazione

La necessità di regolamentare le professioni non solo può essere ridotta in caso di sviluppi tecnologici, ma può anche aumentare in virtù dei rischi delle tecnologie emergenti, che richiedono un'ulteriore formazione, a seconda della natura dell'attività.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) *L'incidenza economica del provvedimento, compresa un'analisi costi-benefici, in particolare per quanto riguarda il grado di concorrenza sul mercato e la qualità del servizio prestato, nonché l'impatto sul diritto al lavoro e sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione dovrebbero essere debitamente presi in considerazione dalle autorità competenti. In base a tale analisi, gli Stati membri dovrebbero verificare, in particolare, se la portata della restrizione all'accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio nell'Unione è proporzionata all'importanza degli obiettivi perseguiti e ai benefici attesi.*

Emendamento

(18) *L'equilibrio tra la libertà di scegliere un'occupazione, di esercitare il diritto di stabilimento e di fornire servizi da un lato e, dall'altro, la protezione degli obiettivi di interesse pubblico, con particolare attenzione alla qualità del servizio offerto dovrebbe essere debitamente preso in considerazione dagli Stati membri. Su questa base, gli Stati membri dovrebbero verificare, in particolare, se la portata del provvedimento che limita l'accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio è proporzionata all'importanza degli obiettivi perseguiti e ai benefici attesi.*

Or. en

Motivazione

L'impatto economico dei provvedimenti in quanto tali non è stato considerato dalla Corte come uno dei criteri di proporzionalità. Inoltre, tale requisito potrebbe condurre a una

"prova della necessità economica" che condiziona l'accesso al mercato al rispetto di determinati criteri economici, contrariamente a quanto previsto dalla Corte di giustizia europea.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Gli Stati membri dovrebbero eseguire un confronto tra il provvedimento nazionale in questione e le soluzioni alternative e meno restrittive che consentirebbero di conseguire lo stesso obiettivo imponendo minori restrizioni. Allorché i provvedimenti sono giustificati dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza ripercussioni negative su terzi, l'obiettivo **potrebbe** essere conseguito con mezzi meno restrittivi rispetto all'opzione di riservare le attività ai professionisti, quali la protezione del titolo professionale o l'iscrizione a un albo professionale. La regolamentazione tramite attività riservate **dovrebbe essere utilizzata soltanto** nei casi in cui i provvedimenti mirano a prevenire un rischio di grave pregiudizio per gli obiettivi di interesse pubblico.

Emendamento

(19) Gli Stati membri dovrebbero eseguire un confronto tra il provvedimento nazionale in questione e le soluzioni alternative e meno restrittive che consentirebbero di conseguire lo stesso obiettivo imponendo minori restrizioni. Allorché i provvedimenti sono giustificati dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza ripercussioni negative su terzi, l'obiettivo **dovrebbe** essere conseguito con mezzi meno restrittivi rispetto all'opzione di riservare le attività ai professionisti. **Ad esempio, nel caso in cui i consumatori possono ragionevolmente scegliere se utilizzare o meno i servizi di professionisti qualificati, andrebbero utilizzati mezzi meno restrittivi,** quali la protezione del titolo professionale o l'iscrizione a un albo professionale. La regolamentazione tramite attività riservate **e il titolo professionale protetto dovrebbero essere considerati** nei casi in cui i provvedimenti mirano a prevenire un rischio di grave pregiudizio per gli obiettivi di interesse pubblico.

Or. en

Motivazione

Occorre fare chiarezza in merito all'utilizzo di diverse forme di regolamentazione, a partire dalla forma meno restrittiva, come il titolo professionale protetto, soltanto nei casi in cui i consumatori possono ragionevolmente fare una scelta, fino alla forma più rigorosa, che combina le attività riservate e il titolo professionale protetto in caso di rischio di grave pregiudizio per gli obiettivi di interesse pubblico.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) **Le autorità nazionali** dovrebbero procedere a una valutazione **complessiva** delle circostanze in cui il **provvedimento restrittivo** è adottato e attuato e valutare in particolare l'effetto **cumulativo** dell'imposizione di numerosi requisiti, oltre alla specifica qualifica professionale. L'accesso a determinate attività e il loro esercizio possono essere subordinati al rispetto di **determinate disposizioni**, come le norme in materia di organizzazione della professione, adesione obbligatoria a un'organizzazione professionale, deontologia, supervisione e responsabilità. Nel valutare l'effetto **cumulativo** dei provvedimenti, **le autorità competenti** dovrebbero tener conto pertanto **anche** di **altri** requisiti esistenti, **ad esempio** in tema di sviluppo professionale continuo, obblighi di registrazione, di autorizzazione o di affiliazione a un ordine, restrizioni quantitative, requisiti circa una forma giuridica specifica e in materia di assetto proprietario, restrizioni territoriali, restrizioni multidisciplinari e norme sull'incompatibilità, requisiti in materia di copertura assicurativa, nonché requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all'esercizio della professione. **Un provvedimento adottato da uno Stato membro non può essere considerato necessario per conseguire l'obiettivo perseguito se si configura in sostanza come una duplicazione di requisiti che sono già stati introdotti nel contesto di altre norme o procedure.**

Emendamento

(20) **Gli Stati membri** dovrebbero procedere a una valutazione **generale** delle circostanze in cui il **requisito** è adottato e attuato e valutare in particolare l'effetto **combinato** dell'imposizione di numerosi requisiti, oltre alla specifica qualifica professionale. L'accesso a determinate attività e il loro esercizio possono essere subordinati al rispetto di **diversi requisiti**, come le norme in materia di organizzazione della professione, adesione obbligatoria a un'organizzazione professionale, deontologia, supervisione e responsabilità. Nel valutare l'effetto dei provvedimenti, **gli Stati membri** dovrebbero tener conto pertanto **di tutti i** requisiti esistenti, **inclusi quelli** in tema di sviluppo professionale continuo, obblighi di registrazione, di autorizzazione o di affiliazione a un ordine, restrizioni quantitative, requisiti circa una forma giuridica specifica e in materia di assetto proprietario, restrizioni territoriali, restrizioni multidisciplinari e norme sull'incompatibilità, requisiti in materia di copertura assicurativa, nonché requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all'esercizio della professione.

Or. en

Motivazione

La parte cancellata del considerando è inserita nel considerando 20 bis.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) L'introduzione di ulteriori requisiti potrebbe essere indicata per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico. Il semplice fatto che debba essere valutato l'effetto singolo o combinato non significa che i requisiti siano prima facie sproporzionati. Ad esempio, l'obbligo di sottoporsi a sviluppo professionale continuo potrebbe essere indicato per assicurare che i professionisti tengano il passo con gli sviluppi nei rispettivi campi, a condizione che non ponga condizioni discriminatorie e sproporzionate a scapito dei nuovi arrivati. Analogamente, l'appartenenza obbligatoria a una camera professionale dovrebbe essere considerata appropriata laddove le organizzazioni professionali sono incaricate dallo Stato di salvaguardare i relativi obiettivi di interesse pubblico, ad esempio supervisionando l'esercizio legittimo della professione o organizzando o supervisionando la formazione professionale continua; laddove l'indipendenza di una professione non possa essere garantita adeguatamente con altri mezzi, gli Stati membri possono considerare l'applicazione di tutele, come la limitazione della partecipazione azionaria di persone esterne alla professione o stabilendo che la maggioranza dei diritti di voto debba essere detenuta da persone che esercitano la professione, a condizione che tali tutele non vadano oltre lo stretto necessario a proteggere l'obiettivo di interesse pubblico. Qualora l'introduzione di ulteriori requisiti comporti una duplicazione dei requisiti già previsti da uno Stato membro nel contesto di altre norme o procedure, tali requisiti non possono essere considerati proporzionati per il conseguimento dell'obiettivo perseguito.

Motivazione

In linea con la giurisprudenza costante, gli Stati membri sono liberi di imporre requisiti sull'accesso a determinate professioni, come l'appartenenza a organizzazioni professionali, la formazione continua, ecc., che possono essere importanti per il conseguimento dell'obiettivo di interesse pubblico e andrebbero accettati a meno che non siano sproporzionati. È pertanto necessario chiarire in quali casi tali requisiti sembrano essere appropriati.

Emendamento 19**Proposta di direttiva
Considerando 20 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(20 ter) *Conformemente alla direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri hanno il diritto di richiedere che i fornitori di servizi che desiderano fornire servizi temporaneamente forniscano alle autorità una determinata quantità di informazioni mediante una dichiarazione scritta da presentare prima di fornire il primo servizio e rinnovino detta dichiarazione su base annuale. La direttiva 2005/36/CE prevede la collaborazione amministrativa nel caso in cui uno Stato membro nutra dubbi giustificati in merito alle informazioni o ai documenti presentati. Poiché per le professioni regolamentate sono generalmente richieste la qualifica obbligatoria e tutele maggiori, il rischio di elusione delle norme applicabili in merito alle condizioni di lavoro è limitato. Le norme riguardanti i fornitori di servizi che potrebbero essere già tenuti a presentare una dichiarazione e i documenti ai sensi della direttiva 2005/36/CE, e i lavoratori che esercitano l'attività sotto la loro responsabilità, rappresentano un ulteriore onere per detti fornitori e andrebbero pertanto applicate soltanto laddove risultino proporzionate rispetto alle circostanze specifiche.*

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno è essenziale garantire che, **prima** di introdurre nuovi **provvedimenti** che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, gli Stati membri forniscano informazioni ai cittadini, alle associazioni rappresentative o ad altri pertinenti portatori di interesse, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione.

Emendamento

(21) Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno è essenziale garantire che, **al momento** di introdurre nuovi **requisiti o di modificare requisiti esistenti** che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, gli Stati membri forniscano informazioni ai cittadini, alle associazioni rappresentative o ad altri pertinenti portatori di interesse, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione. **Se del caso, gli Stati membri sono incoraggiati a condurre una consultazione pubblica più ampia al fine di raccogliere elementi suffraganti adeguati per l'elaborazione delle riforme dei servizi professionali, in particolare nei casi di riforme di impatto maggiore.**

Or. en

Motivazione

Consultazioni più ampie sono fondamentali per l'elaborazione di politiche fondate su elementi concreti. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere liberi di definire come debba essere organizzata tale consultazione, senza prescrivere un metodo (come consultazioni online o audizioni) o una tempistica particolari.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare l'effettiva tutela legale nei campi disciplinati dal diritto dell'Unione. Ne consegue che i tribunali

nazionali dovrebbero essere in grado di valutare la proporzionalità delle disposizioni che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, al fine di assicurare che ogni persona fisica o legale abbia il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo rispetto alle limitazioni alla libertà di scegliere un'occupazione, di esercitare il diritto di stabilimento e di fornire servizi. Spetta ai tribunali nazionali determinare se le limitazioni vadano oltre lo stretto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, tenendo conto delle regolamentazioni vigenti e delle ragioni invocate da uno Stato membro in merito.

Or. en

Motivazione

Il controllo giurisdizionale è fondamentale per il funzionamento del test della proporzionalità e consente ai cittadini e alle imprese di godere appieno dei loro diritti, soprattutto alla luce della durata eccessiva delle procedure d'infrazione.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) *Allo scopo di facilitare lo* scambio di migliori pratiche, *ciascuno Stato membro dovrebbe incoraggiare le pertinenti autorità competenti* a condividere con gli altri Stati membri informazioni adeguate e regolarmente aggiornate sulla regolamentazione delle professioni.

Emendamento

(22) *Ai fini dello* scambio delle migliori pratiche, *gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati* a condividere con gli altri Stati membri informazioni adeguate e regolarmente aggiornate sulla regolamentazione delle professioni, *inclusi i relativi effetti. La Commissione dovrebbe facilitare lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.*

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Al fine di accrescere la trasparenza e di favorire valutazioni sulla proporzionalità fondate su criteri comparabili, **è importante che le informazioni trasmesse dagli Stati membri siano** facilmente accessibili nella banca dati delle professioni regolamentate in modo da consentire **a tutte le parti interessate** di **formulare** osservazioni.

Emendamento

(23) Al fine di accrescere la trasparenza e di favorire valutazioni sulla proporzionalità fondate su criteri comparabili, **le motivazioni trasmesse dagli Stati membri in base alle quali le disposizioni sono considerate non discriminatorie, giustificate e proporzionate dovrebbero essere** facilmente accessibili nella banca dati delle professioni regolamentate in modo da consentire **agli altri Stati membri di trasmettere le proprie** osservazioni **alla Commissione**.

Or. en

Motivazione

Fermo restando che la trasparenza del processo decisionale dovrebbe essere migliorata, la Commissione nel suo ruolo di custode dei trattati deve raccogliere e analizzare i dati ricevuti dagli Stati membri. Andrebbero inoltre evitati dialoghi paralleli e inutili dispute bilaterali tra gli Stati membri.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità **prima dell'**introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, **o prima della** modifica di quelle esistenti.

Emendamento

Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità **al momento dell'**introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o **in caso di** modifica di quelle esistenti.

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria per assicurare che il testo adottato a livello nazionale sia conforme al principio di proporzionalità ed evitare di definire un periodo specifico prima dell'adozione entro il quale deve essere effettuata la valutazione.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva non si applica ai servizi di assistenza sanitaria consistenti in attività volte a valutare, mantenere o ripristinare le condizioni di salute dei pazienti, indipendentemente dal fatto che detti servizi siano o meno assicurati nel quadro di stabilimenti di cura.

Or. en

Motivazione

I servizi di assistenza sanitaria, come definiti nella causa C-57/12, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva al fine di concentrare efficientemente gli sforzi in altri settori.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi in cui ***specifiche prescrizioni*** riguardanti la regolamentazione di una determinata professione siano stabilite in altri atti dell'Unione, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano.

2. Nei casi in cui ***specifici requisiti*** riguardanti la regolamentazione di una determinata professione siano stabilite in altri atti dell'Unione, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano.

Or. en

Motivazione

Modifica volta a uniformare la terminologia utilizzata, mantenendo l'articolazione giuridica tra la presente direttiva e altri strumenti europei specifici, secondo la logica dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Valutazione ex ante **di nuovi provvedimenti**

Emendamento

Valutazione ex ante **e monitoraggio**

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri **si assicurano che, prima** di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, o **prima** di modificare quelle esistenti, **le pertinenti autorità competenti procedano a una valutazione della loro proporzionalità conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva.**

Emendamento

1. Gli Stati membri **procedono a una valutazione conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva al momento** di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio o di modificare quelle esistenti. **La disposizione si applica soltanto alle decisioni regolamentari essenziali sulle professioni regolamentate.**

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Le disposizioni** di cui al paragrafo 1 sono **accompagnate** da una dichiarazione contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto **del principio** di proporzionalità.

Emendamento

2. **I requisiti** di cui al paragrafo 1 sono **accompagnati** da una dichiarazione contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto **dei principi di non discriminazione e** di proporzionalità.

Or. en

Motivazione

Anche la non discriminazione dovrebbe esser presa in considerazione, come già previsto dalla giurisprudenza consolidata e dall'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE.

Emendamento 30

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. I motivi per considerare che una disposizione è giustificata, **necessaria** e proporzionata sono suffragati da elementi di prova qualitativi e, ove possibile, quantitativi.

Emendamento

3. I motivi per considerare che una disposizione è **non discriminatoria**, giustificata e proporzionata sono suffragati da mezzi qualitativi e, ove possibile, quantitativi, **tenendo conto della ragionevole libertà di manovra degli Stati membri.**

Or. en

Motivazione

Modifica volta a consentire una ragionevole libertà di manovra agli Stati membri per quanto concerne le modalità di prova, mantenendo al contempo l'obbligo di fornire prove dettagliate, suffragate da elementi qualitativi (che analizzino le motivazioni oggettive alla base del problema) e laddove possibile da elementi quantitativi (che utilizzino dati misurabili per quantificare i problemi e gli effetti), come già previsto dalla causa C-148/15 Deutsche Parkinson e nel protocollo sulla sussidiarietà e la proporzionalità degli atti dell'Unione.

Emendamento 31

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri verificano periodicamente la **proporzionalità** delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, con una frequenza appropriata alla regolamentazione in questione, tenendo in debito conto eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente all'adozione **del provvedimento** in questione.

Emendamento

4. Gli Stati membri verificano periodicamente la **conformità** delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio **con le norme stabilite dalla presente direttiva**, con una frequenza appropriata alla regolamentazione in questione, tenendo in debito conto eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente all'adozione **della disposizione** in questione.

Or. en

Emendamento 32

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che la valutazione **della proporzionalità** di cui al paragrafo 1 sia condotta in modo obiettivo e indipendente, **anche con la partecipazione di organismi di controllo indipendenti**.

Emendamento

5. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 sia condotta in modo obiettivo e indipendente.

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità nel decidere quali organismi di controllo coinvolgere nella valutazione, soprattutto nel caso di organismi pubblici. La possibilità di consultare organismi indipendenti è pertanto chiarita in un considerando.

Emendamento 33

**Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Non discriminazione

Al momento di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri assicurano che dette disposizioni non siano direttamente o indirettamente discriminatorie sulla base della nazionalità o della residenza.

Or. en

Motivazione

In linea con la causa C-55/94 Gebhard, la prima azione da compiere nella valutazione di un provvedimento nazionale è verificare che non sia discriminatorio. Tale obbligo è sancito anche dall'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE.

Emendamento 34

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri si accertano che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative volte a limitare l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio che essi ***intendono introdurre*** nonché le modifiche che essi ***intendono apportare*** alle vigenti disposizioni siano giustificate da motivi di interesse pubblico.

1. Gli Stati membri si accertano che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative volte a limitare l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio che essi ***introducono*** nonché le modifiche che essi ***apportano*** alle vigenti disposizioni siano giustificate da motivi di interesse pubblico.

Or. en

Emendamento 35

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. **Le pertinenti autorità competenti** valutano in particolare se tali disposizioni sono obiettivamente giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

Emendamento

2. **Gli Stati membri** valutano in particolare se tali disposizioni sono obiettivamente giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, la sicurezza stradale, **la garanzia della qualità del lavoro artigianale, la ricerca e lo sviluppo**, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

Or. en

Motivazione

Per facilitare il compito degli Stati membri di identificare i motivi imperativi, è necessario aggiungere la qualità del lavoro artigianale, riconosciuta dalla causa C-215/01 Schnitzer, nonché la ricerca e lo sviluppo, come stabilito dalla causa C-39/04 Laboratoires Fournier.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I motivi di natura meramente economica **aventi essenzialmente uno scopo o effetti protezionistici** o le ragioni puramente amministrative non costituiscono motivi imperativi di interesse generale tali da giustificare una restrizione all'accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio.

Emendamento

3. I motivi di natura meramente economica o le ragioni puramente amministrative non costituiscono motivi imperativi di interesse generale tali da giustificare una restrizione all'accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio.

Motivazione

Le ragioni di natura puramente economica sono ora chiarite nel considerando corrispondente, in linea che le conclusioni della Corte di giustizia nella causa C-201/15.

Emendamento 37**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. **Prima di** introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri **valutano se** tali disposizioni siano **necessarie e** idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo.

Emendamento

1. **Nell'**introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri **assicurano che** tali disposizioni siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo. **La portata della valutazione è proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione introdotta in considerazione del contesto normativo nella sua interezza, tenendo conto di un ragionevole margine di valutazione degli Stati membri.**

Motivazione

L'intensità della valutazione della proporzionalità dovrebbe essere adeguata al contenuto delle nuove disposizioni, tenendo conto dell'intero contesto regolamentare, senza escludere dall'obbligo determinati emendamenti.

Emendamento 38**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva***Testo della Commissione*

2. **Nel valutare la necessità e la**

Emendamento

2. **Gli Stati membri** prendono in

proporzionalità delle disposizioni, le pertinenti autorità competenti prendono in considerazione *in particolare*:

considerazione *se del caso*:

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono ridurre l'asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori;

Emendamento

h) gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono ridurre **o aumentare** l'asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori;

Or. en

Motivazione

A seconda dell'attività interessata, è appropriato chiarire che il progresso scientifico può non soltanto ridurre ma anche aumentare l'asimmetria delle informazioni e richiedere un'ulteriore formazione che consenta ai professionisti di utilizzare adeguatamente le nuove tecnologie.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) *l'incidenza economica del provvedimento, in particolare per quanto riguarda il grado di concorrenza sul mercato e la qualità del servizio prestato, nonché l'impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione;*

Emendamento

i) *l'equilibrio tra la libertà di scegliere un'occupazione, di esercitare il diritto di stabilimento e di fornire servizi da un lato e, dall'altro, la protezione degli obiettivi di interesse pubblico, con particolare attenzione alla qualità del servizio offerto;*

Or. en

Motivazione

L'impatto economico in quanto tale non è tra i criteri identificati dalla Corte di giustizia per la valutazione della proporzionalità di un provvedimento. L'intenzione è piuttosto quella di concentrarsi sull'equilibrio tra le limitazioni delle libertà fondamentali e la protezione del legittimo obiettivo di pubblico interesse (cfr. causa C-99/16).

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione

k) l'effetto **cumulativo** delle **restrizioni all'**accesso a una professione **e al** suo esercizio, in particolare in che modo ciascuno di tali requisiti contribuisca al conseguimento, e se sia necessario al conseguimento, dello stesso obiettivo di interesse pubblico.

Emendamento

k) l'effetto **di disposizioni nuove o modificate, in combinazione con altre disposizioni che limitano l'**accesso a una professione **o il** suo esercizio, in particolare in che modo ciascuno di tali requisiti contribuisca al conseguimento, e se sia necessario al conseguimento, dello stesso obiettivo di interesse pubblico.

Or. en

Motivazione

Chiarimento tecnico per includere le restrizioni all'accesso o all'esercizio delle professioni in maniera esaustiva.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera j), allorché i provvedimenti sono giustificati dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza ripercussioni negative su terzi, **le pertinenti autorità competenti** valutano in particolare se l'obiettivo possa essere conseguito mediante **un titolo professionale protetto**

Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera j), allorché i provvedimenti sono giustificati **unicamente** dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza ripercussioni negative su terzi, **gli Stati membri** valutano in particolare se l'obiettivo possa essere conseguito mediante **provvedimenti meno**

senza che le attività *siano* riservate.

restrittivi delle attività riservate.

Or. en

Motivazione

È importante consentire agli Stati membri di utilizzare non soltanto il titolo protetto, ma anche altri provvedimenti meno restrittivi che ritengono necessari.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Ai fini del paragrafo 2, lettera k), *le pertinenti autorità competenti* valutano in particolare l'effetto *cumulativo dell'imposizione di ciascuno dei* seguenti requisiti:

Emendamento

4. Ai fini del paragrafo 2, lettera k), *gli Stati membri* valutano *tutte le regolamentazioni vigenti e* in particolare l'effetto *del requisito nuovo o modificato in combinazione con i* seguenti requisiti, *fermo restando che gli effetti possono essere sia positivi sia negativi:*

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che i provvedimenti non possono essere valutati singolarmente e che il contesto regolamentare nazionale deve essere considerato nella sua interezza.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) attività riservate, *in contemporanea con il* titolo professionale protetto;

Emendamento

a) attività riservate, titolo professionale protetto *o qualsiasi altra forma di regolamentazione di una delle modalità di esercizio di una professione;*

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) *requisiti relativi allo* sviluppo professionale continuo;

Emendamento

b) *obbligo di sottoporsi a* sviluppo professionale continuo;

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera i

Testo della Commissione

i) requisiti in materia di copertura assicurativa o altri mezzi di *assicurazione* personale o collettiva della responsabilità professionale;

Emendamento

i) requisiti in materia di copertura assicurativa o altri mezzi di *protezione* personale o collettiva della responsabilità professionale;

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri valutano inoltre la proporzionalità dei requisiti amministrativi e delle misure di controllo relativamente alla fornitura transfrontaliera di servizi da parte di fornitori per i quali esiste una regolamentazione dell'accesso o dell'esercizio o da qualsiasi persona che fornisca un siffatto servizio sotto la responsabilità di detti fornitori.

Ciò riguarda in particolare gli obblighi seguenti:

- a) *l'obbligo di ottenere un'autorizzazione, inclusa una tessera professionale specifica, dalle autorità competenti o di essere registrati presso di esse, o di soddisfare ogni altro requisito equivalente;*
- b) *l'obbligo di rilasciare una dichiarazione diversa da quella di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE;*
- c) *l'obbligo di disporre di un rappresentante sul loro territorio;*
- d) *l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul loro territorio o alle condizioni ivi applicabili.*

Gli Stati membri valutano in particolare se le informazioni e i documenti che potrebbero essere richiesti ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE, unitamente alla possibilità di ottenere ulteriori dettagli in virtù della cooperazione amministrativa tra Stati membri attraverso il sistema IMI, non sono sufficienti e se esiste il rischio di elusione delle norme applicabili da parte dei fornitori di servizi.

Or. en

Motivazione

Sebbene gli Stati membri possano, ove necessario e conformemente alla direttiva 2005/36/CE, prevedere requisiti relativi alla dichiarazione e altre formalità amministrative, tali requisiti non dovrebbero comportare oneri sproporzionati per i fornitori di servizi, né ostacolare o rendere meno attrattivo l'esercizio della libertà di fornire servizi.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

***Prima di** introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima*

Emendamento

***Nell'**introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima*

di modificare quelle esistenti, gli Stati membri informano, con mezzi appropriati, i cittadini, i destinatari di servizi, le associazioni rappresentative e i portatori di interessi *diversi da coloro che esercitano la professione*, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione.

di modificare quelle esistenti, gli Stati membri informano, con mezzi appropriati, i cittadini, i destinatari di servizi, le associazioni rappresentative e i portatori di interessi, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di informazione dovrebbe mettere sullo stesso piano tutti i portatori di interessi, inclusi coloro che esercitano la professione interessata.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Controllo giurisdizionale

Gli Stati membri assicurano che il controllo giurisdizionale sia previsto nella legislazione nazionale in relazione alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso o l'esercizio delle professioni regolamentate che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Per assicurare che i cittadini e le imprese beneficino pienamente di norme adeguate e proporzionate, è opportuno prevedere che le norme di nuova adozione siano soggette al controllo giurisdizionale; un tribunale nazionale incaricato dell'applicazione del principio di proporzionalità avrà a propria disposizione tutte le informazioni necessarie sulle motivazioni che hanno condotto all'adozione della nuova regolamentazione.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'efficiente applicazione della presente direttiva, **prima di** introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri, periodicamente o, se del caso, su base specifica, incoraggiano lo scambio di informazioni con **le autorità competenti di** altri Stati membri sulle questioni oggetto della presente direttiva, in particolare sul modo in cui regolamentano una professione o sugli effetti della regolamentazione individuati in settori analoghi di attività.

Emendamento

1. Ai fini dell'efficiente applicazione della presente direttiva, **nell'**introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri, periodicamente o, se del caso, su base specifica, incoraggiano lo scambio di informazioni con altri Stati membri sulle questioni oggetto della presente direttiva, in particolare sul modo in cui regolamentano una professione o sugli effetti della regolamentazione individuati in settori analoghi di attività.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I motivi per considerare che le disposizioni, valutate conformemente alla presente direttiva, sono giustificate, **necessarie** e proporzionate e che vengono comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 59, **paragrafi 5 e 6**, della direttiva 2005/36/CE sono registrati **dalle pertinenti autorità competenti** nella banca dati delle professioni regolamentate, di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, e successivamente messi a disposizione del pubblico da parte della Commissione.

Emendamento

1. I motivi per considerare che le disposizioni, valutate conformemente alla presente direttiva, sono **non discriminatorie**, giustificate e proporzionate e che vengono comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 59, **paragrafo 5**, della direttiva 2005/36/CE sono registrati **dagli Stati membri** nella banca dati delle professioni regolamentate, di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, e successivamente messi a disposizione del pubblico da parte della Commissione, **fatte salve eventuali obiezioni dello Stato membro interessato**.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri *e le altre parti interessate* possono presentare osservazioni alla Commissione *o allo Stato membro che ha notificato le disposizioni*.

Emendamento

2. Gli Stati membri possono presentare osservazioni alla Commissione *sulle disposizioni e sui motivi per considerarle non discriminatorie, giustificate e proporzionate. Tali osservazioni sono tenute in debita considerazione dalla Commissione nella relativa relazione di sintesi ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 8, della direttiva 2005/36/CE.*

Or. en

Motivazione

Per allineare il testo alla procedura definita nell'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE e assicurare un ruolo centrale alla Commissione nella valutazione delle nuove disposizioni, evitando al contempo dispute bilaterali tra gli Stati membri.

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

Il principio di proporzionalità è stato riconosciuto come un principio fondamentale del diritto dell'Unione dai trattati e dalla Corte di giustizia europea, che ha definito i criteri concreti per la sua applicazione. Non vi sono pertanto dubbi in merito al fatto che qualsiasi regolamentazione delle professioni debba essere proporzionata e idonea allo scopo.

Nel 2013 la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali ha persino avallato detto principio, imponendo alle autorità nazionali di valutare la proporzionalità della regolamentazione esistente e di trasmettere le relative informazioni alla Commissione. La proposta della Commissione e le modifiche ad essa proposte dal relatore dovrebbero essere considerate in tale contesto. La Commissione intende elaborare un quadro comune per condurre i test della proporzionalità all'atto di introdurre una nuova regolamentazione delle professioni, onde assicurare che le autorità nazionali di tutti gli Stati membri valutino la proporzionalità della propria regolamentazione in modo egualmente efficace.

Il relatore accoglie con favore gli sforzi volti a rafforzare il mercato unico dei servizi e ritiene che la proposta non dovrebbe essere uno strumento di mera deregolamentazione: va riconosciuto il valore aggiunto della regolamentazione delle professioni e sottolineato il fatto che una regolamentazione intelligente può rafforzare la crescita economica negli Stati membri e nell'UE nel suo insieme.

Il relatore ritiene perciò che occorra migliorare diversi aspetti della proposta della Commissione, onde assicurare che essa diventi uno strumento di regolamentazione intelligente nel contesto del mercato interno dei servizi.

II. La posizione del relatore

1. Limitazione del campo di applicazione della direttiva con l'esclusione dei servizi sanitari

Il relatore propone di escludere i servizi sanitari, come definiti nella causa C-57/12, dal campo di applicazione della direttiva, ricordando tuttavia che questi rimangono comunque soggetti all'obbligo di valutazione della proporzionalità di cui all'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE. Onde assicurare l'efficace applicazione della proposta attuale, è necessario concentrare gli sforzi sui rimanenti settori di attività.

2. Superamento delle pratiche di sovraregolamentazione

Sebbene diverse attività professionali siano già armonizzate a livello UE, spesso gli Stati membri impongono requisiti superflui non previsti dalla pertinente legislazione europea. Il relatore propone di superare tali pratiche di sovraregolamentazione nei casi in cui le norme

europee sulle professioni regolamentate siano usate come pretesto per imporre oneri ingiustificati a cittadini e imprese.

3. Definizione di un ragionevole spazio di manovra per gli Stati membri in relazione alla loro autonomia istituzionale e procedurale

Sebbene la regolamentazione delle professioni sia una competenza condivisa ai sensi degli articoli 4 e 46, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 62 TFUE, è importante definire un ragionevole spazio di manovra per gli Stati membri che adottano decisioni regolamentari. Il relatore propone pertanto di eliminare l'obbligo di consultare un organismo di controllo indipendente, che potrebbe comportare notevoli costi aggiuntivi nel caso in cui debbano essere istituiti nuovi organismi. Viene invece chiarito che spetta agli Stati membri decidere se chiedere il parere di un organismo indipendente.

Per quanto riguarda l'autonomia procedurale, il relatore propone di lasciare un certo margine di manovra agli Stati membri, proponendo di non rendere obbligatori studi o materiali specifici. I decisori dovrebbero essere in grado di raccogliere gli elementi di prova con qualsiasi mezzo (audizioni, consultazioni, ecc.). Ciononostante, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri dovrebbero fornire prove dettagliate (cfr. causa C-148/15).

4. Non discriminazione

Sebbene il rispetto del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità o della residenza sia previsto dalla giurisprudenza consolidata e dall'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE, la proposta iniziale della Commissione non ne fa menzione. Di conseguenza, il relatore propone di includerlo quale passo successivo della valutazione condotta dalle autorità nazionali.

5. Integrazione dell'elenco di motivi imperanti

Le modifiche proposte nell'elenco dei motivi imperanti di interesse generale rispecchiano semplicemente la giurisprudenza della Corte di giustizia. Il relatore propone di integrare l'elenco con due motivi aggiuntivi, individuati dalla Corte di giustizia, ossia la garanzia della qualità del lavoro artigianale nonché della ricerca e sviluppo, alla luce del fatto che professionisti come artigiani, ricercatori e insegnanti generano un importante valore aggiunto per la società e l'economia dell'UE nel suo insieme. Inoltre, a seconda dell'interesse pubblico da tutelare e dei rischi ad esso associati, il relatore ritiene importante chiarire che gli Stati membri possono adottare le misure necessarie e inasprire la regolamentazione in presenza di un aumento dei rischi.

6. Chiarimento dei criteri per il test della proporzionalità

In linea con la giurisprudenza consolidata, gli Stati membri possono imporre diversi requisiti sull'accesso a determinate professioni, come l'appartenenza a organizzazioni professionali, la formazione continua, ecc., che possono essere importanti per il conseguimento dell'obiettivo di interesse pubblico e andrebbero accettati, a meno che non siano sproporzionati. Il relatore propone di conseguenza diversi chiarimenti per indicare i casi in cui tali requisiti appaiono

appropriati. Il relatore ritiene inoltre che, sebbene si debba promuovere il progresso tecnologico e scientifico e che in molti casi le tecnologie rivoluzionarie comportino la modernizzazione delle professioni regolamentate per la riduzione dei rischi per i consumatori, vi siano casi in cui tali sviluppi possono richiedere un'ulteriore formazione per la gestione delle nuove tecnologie. Il relatore è altresì del parere che invece di concentrarsi sull'impatto economico quale criterio nella valutazione della proporzionalità dei provvedimenti, bisognerebbe piuttosto cercare di assicurare un equilibrio tra le restrizioni imposte a una libertà fondamentale e l'obiettivo di pubblico interesse. Non da ultimo, il relatore ritiene che i fornitori di servizi nell'ambito di professioni regolamentate siano già tenuti a soddisfare standard di qualità più elevati in termini di indipendenza professionale, istruzione o formazione permanente. Di conseguenza, tali professioni dovrebbero poter contare su provvedimenti del tutto proporzionati da parte degli Stati membri in cui forniscono i servizi.

7. Esercizio dei propri diritti da parte di cittadini e imprese mediante il controllo giurisdizionale

La corretta attuazione dell'iniziativa della Commissione fa sorgere interrogativi e incertezze in merito alla necessità di intraprendere un'azione specifica se una parte interessata solleva obiezioni in merito a una disposizione o una valutazione specifica. Il relatore propone pertanto di assicurare il controllo giurisdizionale dei requisiti che disciplinano l'accesso o l'esercizio delle professioni secondo le procedure nazionali.

8. Consultazioni pubbliche più ampie

Il relatore è del parere che l'obbligo di informazione previsto nella proposta iniziale non sia sufficiente e non garantisce parità di condizioni a tutti i portatori di interessi, ossia coloro che esercitano la professione. Propone di conseguenza di informare allo stesso modo tutte le parti interessate e di introdurre altresì la possibilità di condurre consultazioni pubbliche più ampie. Le consultazioni pubbliche sono un elemento essenziale per disciplinare un processo decisionale trasparente e suffragato da prove.

9. Chiarimento delle finalità dello scambio di informazioni tra Stati membri

Il relatore propone di precisare che lo scambio di informazioni tra Stati membri in merito al loro approccio regolamentare è unicamente volto a consentire l'adozione di decisioni informate, ma non significa che un dato approccio normativo nazionale possa o debba essere automaticamente recepito da un altro Stato membro. Al contrario, gli Stati membri devono decidere se procedere alla regolamentazione oppure no, in base al proprio contesto regolamentare.

10. Trasparenza e rafforzamento del ruolo della Commissione per la centralizzazione delle informazioni

Il relatore plaude alla maggiore trasparenza della proposta iniziale, ma suggerisce che la Commissione svolga un ruolo centrale nella ricezione delle osservazioni delle autorità nazionali, in modo da prevenire inutili dispute bilaterali tra gli Stati membri.